



COMUNICATO UFFICIALE N. 211 (Beach Soccer – n. 2/BS)

REGOLAMENTO CAMPIONATO FEMMINILE DI SERIE A BEACH SOCCER 2015

Articolo 1 – norme generali

La Lega Nazionale Dilettanti – in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 del Regolamento della L.N.D. e per il tramite del proprio Dipartimento Beach Soccer – indice ed organizza, per l'anno solare 2015 il Campionato Femminile di Serie A Beach Soccer 2015.

Il Campionato sarà articolato in due o più gironi: ogni girone sarà composto da almeno tre/quattro squadre cadauno. Lo svolgimento della fase nazionale del Campionato Femminile di Serie A è subordinato alla partecipazione di un minimo di 6 squadre.

Le modalità di svolgimento del Campionato sono le seguenti:

Le gare di entrambi i gironi si disputeranno in una tappa unica, in concomitanza con una tappa del Campionato Nazionale Maschile di Serie A o del Campionato Nazionale Maschile di Serie B. Tutte le gare si disputeranno in orario mattutino o pomeridiano in base a quanto stabilito da Comunicati Ufficiali di prossima pubblicazione. Le modalità regolamentari di svolgimento sono contenute nell'articolo 8 del presente Comunicato Ufficiale.

a) Adempimenti per l'iscrizione al Campionato Femminile di Serie A Beach Soccer 2015

Le domande di ammissione al Campionato Femminile di Serie A Beach Soccer dovranno essere depositate o pervenire, anche a mezzo fax (n. 06.32822702), presso la sede del Dipartimento Beach Soccer della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Piazzale Flaminio n. 9 a Roma (Cap 00196) entro il termine del 22/06/2015, ore 16,00, corredate di tutti i seguenti adempimenti e utilizzando l'apposita modulistica allegata al presente Comunicato Ufficiale:

- Domanda di iscrizione al Campionato Nazionale Femminile 2015 e modulo di censimento, debitamente compilati e sottoscritti dal Legale Rappresentante della Società;
- Somma di € 450,00 , a mezzo bonifico bancario, a titolo di diritti di iscrizione al Campionato Nazionale Femminile 2015
- Somma di € 250,00 a mezzo bonifico bancario, a titolo di acconto spese al Campionato Nazionale Femminile 2015 (a garanzia di eventuali passività sportive);
- Somma di € 300,00, a mezzo bonifico bancario, a titolo di tassa associativa alla Lega Nazionale Dilettanti.
- I pagamenti effettuati a mezzo assegno circolare non trasferibile devono essere intestati a:
F.I.G.C. – Lega Nazionale Dilettanti
I pagamenti effettuati a mezzo bonifico bancario devono essere intestati come di seguito riportato:

Causale: Iscrizione Società_____al Campionato Nazionale Femminile 2015 di Beach Soccer.

L'inosservanza del termine del 22/06/2015, ore 16,00 , anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai punti precedenti, **costituisce motivo di inammissibilità dell'istanza per le Società all'iscrizione al Campionato di Serie A Femminile 2015** A TAL FINE, NON FANNO FEDE IL TIMBRO POSTALE O IL TERMINE DI SPEDIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE EVENTUALMENTE INVIATA A MEZZO CORRIERE e/o RACCOMANDATA e/o POSTA CELERE, ANCHE SE TRASMESSA IN TEMPO UTILE DAI COMPETENTI UFFICI.

Resta salvo che l'intera documentazione comprovante l'effettuazione di tutti gli adempimenti previsti, qualora trasmessa a mezzo fax dalla Società interessata entro il termine di cui sopra, dovrà pervenire successivamente al predetto termine, anche in originale, alla Segreteria del Dipartimento Beach Soccer della L.N.D

- | | | |
|--|----------|--------------------|
| b) <u>Ammende per rinuncia – Campionato Naz.le Femm.le</u> | € 125,00 | = 1° rinuncia |
| | € 250,00 | = 2° rinuncia, con |

consequente esclusione dal Campionato

- | | |
|---|----------|
| c) <u>Reclami al Giudice Sportivo Nazionale</u> | € 100,00 |
| d) Reclami alla Corte di Giustizia Federale | € 200,00 |
| Reclami alla Corte di Giustizia Federale con procedura
d'urgenza | € 350,00 |

- | | | |
|--|---|--------|
| e) Ricorsi presentati direttamente e in proprio da tesserati | € | 100,00 |
| Ricorsi presentati direttamente e in proprio da tesserati | € | 130,00 |
| con procedura d'urgenza | | |

- f) Tasse di tesseramento (calciatori attività ricreativa ed amatoriale):

- costo del cartellino, comprensivo di tesseramento	€ 6,00
e premio assicurativo	
- tessera allenatore abilitato	€ 15,00
- medico sociale	€ 50,00
- tessera impersonale	€ 4,00
- blocco distinta gare	€ 6,00

g) Società associate

Ai fini della partecipazione ai Campionati di Serie A , Serie B 2015 maschile, e Serie A Femminile , nonché alla Coppa Italia e alla Supercoppa di Lega 2015, possono associarsi alla Lega Nazionale Dilettanti solo le Società che non aderiscano, per via diretta o per il tramite di propri tesserati, all'attività promossa, nell'ambito del Beach Soccer, da altre Associazioni nazionali diverse dalla L.N.D. o che intrattengano con le medesime rapporti di collaborazione, a qualsiasi titolo, finalizzate a promuovere e sostenere l'attività del Beach Soccer in campo nazionale e internazionale. Quanto all'operatività temporale di tale divieto, si rappresenta che essa riguarda il periodo compreso tra il 1° Maggio e il 30 Settembre 2015 nella sua interezza, e si estende anche ai casi in cui l'attività nazionale 2015 sia temporaneamente sospesa per il coincidente svolgimento dell'attività ufficiale internazionale.

Acquisiscono, pertanto il diritto di associarsi alla L.N.D. le sole Società che rispettino integralmente le condizioni e i requisiti previsti nel presente comma. Eventuali infrazioni rilevate nel corso dell'attività determineranno sanzioni disciplinari a carico della Società o del tesserato inadempiente.

h) Norme transitorie

Il Dipartimento Beach Soccer della L.N.D. si riserva il diritto di modificare termini e condizioni inerenti le disposizioni di carattere organizzativo riferite allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente Comunicato Ufficiale, con esclusione degli adempimenti economico-finanziari, dando tempestiva comunicazione a tutte le Società interessate.

Articolo 2 – partecipazione della Calciatrici al Campionato

Possono partecipare al Campionato, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, tutte le calciatrici non tesserate e tesserate, con società affiliate alla FIGC – Lega Nazionale Dilettanti, per le calciatrici tesserate con le società sopracitate è necessario regolare nulla-osta concesso dalla società di appartenenza.

1. Non è ammessa la partecipazione al Campionato di tutte quelle calciatrici che sono destinatarie di provvedimenti di squalifica, in corso per l'intera durata del torneo, emanati da F.I.G.C. – Lega Nazionale Dilettanti per il tramite dei suoi Comitati, Divisione e Dipartimenti.
2. La tessera rilasciata dai Comitati Regionali o dalle Delegazioni Provinciali e Distrettuali della Lega Nazionale Dilettanti e' documento essenziale per prendere parte all'attività e dovrà essere

presentata agli arbitri, ai sensi dell' art.61, comma 1, delle N.O.I.F. ("Adempimenti preliminari alla gara"), unitamente ai documenti di riconoscimento e ad un elenco, redatto in duplice copia, nel quale devono essere annotati i nominativi delle calciatrici, del capitano e del vice-capitano, del responsabile di squadra (dirigente accompagnatore ufficiale) e di tutte le altre persone che possono accedere all'area di gioco, con indicazione delle relative tessere. Tutte le persone che le squadre intendono far accedere al Rettangolo di gioco (calciatrici, allenatore, dirigenti, accompagnatore, medico sociale, massaggiatore) dovranno essere regolarmente tesserate, secondo quanto disposto dalle norme federali vigenti in materia di attività amatoriale e ricreativa.

3. Il vincolo di tesseramento per i Campionati di Beach Soccer sarà limitato alla durata delle manifestazioni e non pregiudicherà diverso ed eventuale vincolo contemporaneo delle stesse calciatrici.

Ferme restando le particolari disposizioni contenute nel Comunicato Ufficiale n. 100, pubblicato dalla L.N.D. il 26 Gennaio 2010, e successive integrazioni e/o modifiche intervenute con note della L.N.D. datate 05/08/2014 protocollo 920 e 14/07/2014 protocollo 340, che si allegano al presente Comunicato, in ordine al primo tesseramento di calciatrici straniere minori di età, tutte le richieste di tesseramento da parte delle Società interessate, unitamente alle relative operazioni, dovranno essere redatte sugli opposti moduli federali e, contestualmente, dovranno essere effettuate presso i Comitati Regionali o le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della L.N.D. , con l'eccezione dell'eventuale tesseramento di calciatrici extracomunitarie maggiorenni e/o non rientranti nelle previsioni di cui al citato C.U. n.100 della L.N.D. e successive integrazioni e/o modifiche, che dovrà essere effettuato esclusivamente presso il Comitato Regionale competente, nel rispetto delle procedure di cui al successivo art. 5 Per tutte le richieste di tesseramento, le Società dovranno avvalersi delle modalità operative previste per l'attività ricreativa e amatoriale, con il conseguente rilascio della relativa tessera bianca plastificata, la cui emissione è a cura del Comitato Regionale o della Delegazione Provinciale o Distrettuale competente.

La Lega Nazionale Dilettanti e il Dipartimento Beach Soccer declinano ogni responsabilità per eventuali danni o incidenti a tesserati o terzi, a tale riguardo, al fine di tutelare le squadre partecipanti in ordine ad eventuali incidenti fisici che dovessero accadere durante le gare, è obbligatorio presentare le certificazioni mediche d'idoneità all'attività sportiva agonistica, ai sensi delle vigenti normative, in favore delle proprie calciatrici. Le certificazioni sono tenute agli atti dalle squadre partecipanti, le quali sono garanti degli avvenuti accertamenti sanitari.

Articolo 3 – Partecipazione delle calciatrici straniere al Campionato

1. Ferme restando le premesse di cui al comma 4, del precedente art. 2, sono tesserabili tutte le cittadine di sesso femminile di età non inferiore ai 15 anni, aventi residenza e cittadinanza nella comunità europea, nonché un massimo di due cittadine extracomunitarie per Squadra, secondo le modalità di cui al presente articolo, fino ad un massimo di sei calciatrici straniere di cui due extracomunitarie.
2. Ai fini della partecipazione alle gare del Campionato, tenuto conto delle modalità di gioco che prevedono la sostituzione "volante", le Società devono schierare la propria squadra composta da non più di cinque calciatrici, una dei quali giocherà da portiere. Una gara non potrà avere inizio se l'una o l'altra squadra è composta da meno di tre calciatori (2 calciatrici più un portiere). E' possibile inserire negli elenchi ufficiali di gara, da un minimo di cinque ad un massimo di dodici calciatrici. Le Società hanno, comunque, l'obbligo di inserire nella distinta ufficiale presentata all'arbitro prima di ogni gara un numero minimo di nove calciatrici di cittadinanza italiana e un

- numero massimo di tre calciatrici straniere, indipendentemente dallo status di comunitaria o extracomunitaria e, comunque, di un massimo di due extracomunitarie.
3. Ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana, all'atto del tesseramento dovrà essere presentata copia autentica del passaporto o il certificato di cittadinanza italiana in originale, rilasciato dalle competenti Autorità.
 4. Il permesso di soggiorno viene rilasciato per le attività previste dal visto di ingresso. Per l'ingresso in Italia di extracomunitari, motivato da ragioni di visite, affari, turismo e studio, non è richiesto il permesso di soggiorno se la durata del soggiorno stesso non è superiore a tre mesi (Legge 28 Maggio 2007, n. 68).
 5. La durata del permesso di soggiorno è quella prevista dal visto di ingresso, anche in attuazione degli accordi e delle convenzioni internazionali in vigore.
 6. Il permesso di soggiorno è rilasciato esclusivamente dalla Questura della Provincia in cui la straniera extracomunitaria intende stabilirsi dal momento del suo ingresso in Italia. Al momento della presentazione della richiesta presso la competente Questura, su richiesta della parte interessata, la Questura stessa può rilasciare un'attestazione dichiarante che non sussistono motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, specificandone la scadenza e i motivi. Tale attestazione dà diritto a richiedere il tesseramento delle calciatrici straniere extracomunitarie in favore di Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche.
 7. Eventuali dichiarazioni da parte delle Società di Beach Soccer, finalizzate a motivare la permanenza in Italia della straniera extracomunitaria per attività sportiva con Società italiane che svolgono campionati federali, NON costituiscono titolo equipollente al permesso di soggiorno.
 8. L'ingresso in Italia di cittadine extracomunitarie può, altresì, essere consentito con visti per soggiorno di breve durata – rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello stato di origine o di stabile residenza dello straniero e validi fino ad un massimo di novanta giorni – e per soggiorno di lunga durata che comportano per la titolare la concessione del permesso di soggiorno in Italia, con motivazione identica a quella menzionata nel visto. Per soggiorni inferiori a tre mesi, saranno considerati validi anche i motivi esplicitamente indicati in visti rilasciati da autorità diplomatiche o consolari di altri Stati.
 9. Per l'attività nazionale di Beach Soccer dell'anno 2015, è consentito ad ogni Società il tesseramento di un massimo di due calciatrici extracomunitarie che siano in possesso di visto o permesso di soggiorno in Italia anche di durata fino a tre mesi e, comunque, a copertura dell'intero periodo di tesseramento.

Articolo 4 – Meccanismi e Modalità procedurali per la presentazione delle distinte ufficiali di gara

1. Circa i meccanismi e le modalità procedurali attinenti al numero di calciatrici inserite nella predetta distinta ufficiale, fermo restando quanto indicato al comma 2 del precedente art.3, resta inteso che qualora il numero della calciatrice fosse inferiore a dodici – le corrispondenti combinazioni italiane/straniere devono essere obbligatoriamente effettuate nel modo che segue:
 - N. 11 calciatrici in distinta: obbligo di inserimento di n.8 calciatrici italiane e n.3 calciatrici straniere;
 - N. 10 calciatrici in distinta: obbligo di inserimento di n. 7 calciatrici italiane e n. 3 calciatrici straniere;

- N. 9 calciatrici in distinta: obbligo di inserimento di n. 7 calciatrici italiane e n. 2 calciatrici straniere;
- N.8 calciatrici in distinta: obbligo di inserimento di n. 6 calciatrici italiane e n. 2 calciatrici straniere;
- N. 7 calciatrici in distinta: obbligo di inserimento di n.5 calciatrici italiane e n.2 calciatrici straniere;
- N. 6 calciatrici in distinta: obbligo di inserimento di n. 4 calciatrici italiane e n. 2 calciatrici straniere;
- N. 5 calciatrici in distinta: obbligo di inserimento di n. 4 calciatrici italiane e n.1 calciatrice straniera.
- N. 4 calciatrici in distinta: obbligo di inserimento di n. 4 calciatrici italiane e nessuna straniera.
- N. 3 calciatrici in distinta: obbligo di inserimento di n. 3 calciatrici italiane e nessuna straniera.

L'inosservanza delle disposizioni di cui sopra sarà punita con la perdita della gara, prevista dall'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

2. Ai sensi dell'art. 61, comma 5, delle N.O.I.F. ("Adempimenti preliminari alla gara"), la calciatrice sprovvista di tessera o di un documento di riconoscimento può prendere ugualmente parte alle gare, qualora il dirigente accompagnatore ufficiale della squadra attesti per iscritto, con conseguente responsabilità propria e della Società punibile con le sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva, che la calciatrice stessa è regolarmente tesserata e che la Società ha inoltrato al competente organo federale, almeno entro il giorno precedente la gara, una regolare richiesta di tesseramento, esibendo la documentazione attestante lo svolgimento delle relative procedure, in particolare:
 - a) Copia della richiesta di tesseramento recante la data di deposito presso il Comitato Regionale o la Delegazioni Provinciale della L.N.D.,
 - b) Copia della richiesta di tesseramento inviata al Comitato Regionale o alla Delegazione Provinciale della L.N.D. , unitamente alla ricevuta di raccomandata con avviso di ricevimento rilasciata dall'Ufficio Postale presso il quale e' stata spedita la documentazione inerente il tesseramento.
3. Il responsabile di squadra (o il capitano) può richiedere agli arbitri la visione delle tessere e dei documenti delle giocatrici e dei dirigenti della squadra avversaria. Gli arbitri, verificati i documenti consegnati, procederanno ad effettuare il riconoscimento delle giocatrici e dei dirigenti in lista, alla presenza di entrambe le squadre.
4. Non potranno in ogni caso essere tesserate per l'attività di Beach Soccer coloro che siano colpiti da squalifiche o inibizioni, non ancora scontate, per infrazioni disciplinari commesse quali soggetti dell'attività sportiva nell'ambito della F.I.G.C. La L.N.D. può derogare a questo divieto nel caso di soggetti colpiti da squalifica per una o piu' giornate di gara o per squalifica a tempo determinato non superiore a un mese.

Articolo 5 – limiti di partecipazione delle calciatrici alle gare

Si gioca 4 calciatrici + 1 portiere e si possono indicare, nella distinta di gara, un numero massimo di 7 calciatrici da portare in panchina (a disposizione). Il numero minimo per iniziare le gare è di 2 calciatrici + 1 portiere; se altre calciatrici arrivano dopo che il gioco è iniziato possono prendere parte al gioco solo se erano state indicate come calciatrici prima del fischio d'inizio e gli arbitri ne erano stati. Se in caso di espulsioni o infortuni, il numero delle calciatrici di una delle due squadre è inferiore a 3 (compreso il portiere) la gara deve essere sospesa definitivamente, con conseguente vittoria a tavolino con il punteggio di 0 -10 a favore della squadra avversaria

All'atto dell'iscrizione, il cui termine ultimo è fissato per le ore 16,00 del 22/06/2015, ogni singola squadra, dovrà presentare l'elenco nominativo delle proprie calciatrici (minimo 10 – massimo 20). E' data facoltà a tutte quelle squadre che presentano (sempre al momento dell'iscrizione) un elenco che contiene un numero di calciatrici inferiore a 20, di integrare tale elenco. Tale integrazione dovrà pervenire al Dipartimento il giorno lunedì 6 luglio 2015, con un numero massimo di 2 calciatrici. Ad ogni gara potranno partecipare 12 calciatrici, 4 + 1 in campo e 7 in panchina. Si potranno quindi indicare nella distinta di gara fino ad un massimo di 12 calciatrici in totale.

Articolo 6 – persone ammesse nel rettangolo di gioco

Per le gare del Campionato, sono ammessi/e nel rettangolo di gioco, per ciascuna delle squadre, purché muniti di tessera amatoriale valida per la stagione incorsa:

- A. Le calciatrici di riserva
- B. Un dirigente accompagnatore ufficiale (responsabile di squadra)
- C. Un allenatore ed un massaggiatore, ovvero in mancanza, uno o due dirigenti
- D. Un medico sociale

Le persone ammesse nel rettangolo di gioco devono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento. Gli arbitri esercitano nei loro confronti i poteri disciplinari conferitogli. Tutte le persone ammesse nel rettangolo di gioco, ad eccezione delle calciatrici di riserva, possono entrare in campo solo se autorizzate dagli arbitri, anche nell'eventualità che devono assistere o rimuovere una calciatrice infortunata.

Articolo 7 – mancata partecipazione delle squadre alle gare

Le squadre che non si presenteranno in campo all'orario stabilito, e trascorso il tempo di attesa, determinato nell'equivalente di un tempo e mezzo di gara (18 minuti) verranno sanzionate con la sconfitta a tavolino, anche senza il ricorso della squadra avversaria, con il punteggio di 0 – 10. L'organizzazione garantirà in collaborazione con gli arbitri A.I.A, il totale rispetto di tutte le regole di gioco.

La durata della gara è stabilita in tre tempi da **12 minuti (tempo non effettivo)**, cadauno. Il tempo di attesa è determinato nella misura di 18 minuti (1 tempo e mezzo di gioco) saranno assegnati 3 (tre) punti per la

vittoria al termine dei tre tempi regolamentari di dodici minuti effettivi ciascuno; 2 (due) punti per la vittoria dopo il tempo supplementare di tre minuti effettivi; 1 (uno) per la vittoria ai calci di rigore; 0 (zero) punti per la sconfitta al termine dei tre tempi regolamentari e/o dopo il tempo supplementare o i calci di rigore. In caso di parità, al termine dei tre tempi regolamentari, si procederà direttamente con l'esecuzione dei calci di rigore, secondo quanto previsto dalla Regola 18 del Regolamento Beach Soccer – edizione 2009. Nelle gare di finale (1/2 e 3/4 posto), in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verrà disputato un tempo supplementare di 3 minuti in caso di ulteriore parità verranno eseguiti i calci di rigore, secondo quanto previsto dalla Regola 18 del Regolamento Beach Soccer – edizione 2009.

Articolo 8 – svolgimento del Campionato

Si porta di seguito uno schema – tipo di svolgimento del Campionato con la partecipazione di almeno 8/12 squadre; le squadre partecipanti al Campionato saranno divise in 2 o 4 gironi in funzione del numero delle squadre iscritte. Ogni squadra disputerà almeno 2 gare all'interno del proprio girone. Si qualificano per le finali del Campionato Nazionale Femminile, una o due squadre per ogni girone.

In caso di parità di punteggio tra due o più squadre dello stesso girone, per determinare la prima e la seconda classificata si procederà con l'applicazione dei seguenti criteri:

- a) Esito degli scontri diretti tra le squadre interessate;
- b) Migliore differenza reti tra le squadre interessate (vale il punteggio determinato alla fine dei tempi regolamentari)
- c) Maggior numero di reti segnate tra le squadre interessate (vale il punteggio determinato alla fine dei tempi regolamentari)
- d) sorteggio

Le date, la sede e gli orari, di svolgimento delle fasi finali del Campionato Femminile saranno comunicate con apposito Comunicato Ufficiale di prossima pubblicazione. Lo svolgimento della competizione sarà così articolato:

Finali

Finale 3° e 4° posto – perdente gara 1 – perdente gara 2 (Gara 3)

Finale 1° e 2° posto – vincente gara 1 – vincente gara 2 (Gara 4)

Articolo 9 – disciplina della giustizia sportiva

La disciplina della giustizia sportiva del torneo viene affidata al giudice sportivo del Dipartimento Beach Soccer della Lega Nazionale Dilettanti.

Articolo 10 – disposizione di rinvio

per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le norme federali (Regolamento del Beach Soccer – edizione 2009 sito internet: www.aia-figc.it vigenti alla data di svolgimento del Campionato Nazionale Femminile Serie A Beach Soccer tornei.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° Aprile 2015

IL SEGRETARIO GENERALE

(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE

(Felice Belloli)

IL SEGRETARIO DIP.TO B.S.

(Andrea Trepiedi)

IL COORDINATORE DIP.TO B.S.

(Maurizio Minetti)

F.I.G.C – LEGA NAZIONALE DILETTANTI

ATTIVITA' BEACH SOCCER

Domanda di iscrizione e Modulo di censimento

La Società fa domanda d'iscrizione, per l'attività nazionale 2015, al Campionato Nazionale Femminile Serie A Beach Soccer organizzato dalla Lega Nazionale Dilettanti, per il tramite del proprio Dipartimento Beach Soccer, comunicando i dati qui sotto riportati:

Codice fiscale/Partita IVA	
Denominazione della Società	
Indirizzo della sede sociale	
Comune di residenza della sede sociale e C.A.P.	
Indirizzo per la corrispondenza	
C.A.P. e città	
N. fax	
Indirizzo e-mail	
Sito internet (eventuale)	
Recapiti telefonici della Società	
Telefoni dirigenti reperibili (nome e orario)	
Telefoni dirigenti reperibili (nome e orario)	
Telefoni dirigenti reperibili (nome e orario)	
Telefoni dirigenti reperibili (nome e orario)	
Telefoni dirigenti reperibili (nome e orario)	
Disponibilità di una Beach Arena	
Eventuale locazione e dimensioni	
Colori sociali (maglia/pantaloncini)	Maglia: Pantaloncini:
Colori sociali di riserva (maglia/pantaloncini)	Maglia: Pantaloncini:
Colori sociali del portiere (maglia/pantaloncini)	Maglia: Pantaloncini:
Colori sociali di riserva del portiere (maglia/pantaloncini)	Maglia: Pantaloncini:

Sponsor di maglia	
Categoria merceologica di appartenenza	

Allega all'uopo la documentazione prevista dal C.U. L.N.D. n. 211 del 1° Aprile 2015:

Luogo e data, _____

In Fede

IL PRESIDENTE

(timbro e firma)

In osservanza delle disposizioni in materia di tutela della privacy di cui al D.Lgs. n. 196/2003, si informa che il trattamento delle informazioni riguardanti i dati personali e anagrafici forniti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti.

Composizione – Generalità - Firma dei componenti l'organigramma societario

Nome e cognome del Presidente	
Data e luogo di nascita	
Comune di residenza	
Indirizzo di residenza	
Documento di riconoscimento	Carta Identità Patente Guida Passaporto
Numero del documento	
Scadenza del documento	
Ente e data del rilascio del documento	
Nome e cognome del Vice Presidente	
Data e luogo di nascita	
Comune di residenza	
Indirizzo di residenza	
Documento di riconoscimento	Carta Identità Patente Guida Passaporto
Numero del documento	
Scadenza del documento	
Ente e data del rilascio del documento	
Nome e cognome del Segretario	
Data e luogo di nascita	
Comune di residenza	
Indirizzo di residenza	
Documento di riconoscimento	Carta Identità Patente Guida Passaporto
Numero del documento	
Scadenza del documento	
Ente e data del rilascio del documento	

Consiglieri (nome e cognome)	
Consiglieri (nome e cognome)	
Consiglieri (nome e cognome)	
Consiglieri (nome e cognome)	
Consiglieri (nome e cognome)	
Consiglieri (nome e cognome)	
Consiglieri (nome e cognome)	
Consiglieri (nome e cognome)	
Consiglieri (nome e cognome)	
Dirigenti Società delegati alla firma	
Dirigenti Società delegati alla firma	
Dirigenti Società delegati alla firma	
Dirigenti Società delegati alla firma	
Dirigenti Società delegati alla firma	

In Fede

IL PRESIDENTE

(timbro e firma)

In osservanza delle disposizioni in materia di tutela della privacy di cui al D.Lgs. n. 196/2003, si informa che il trattamento delle informazioni riguardanti i dati personali e anagrafici forniti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti.

La Società:

- si dichiara consapevole e a conoscenza delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di falsità negli atti prodotti, puniti ai sensi del codice penale e delle leggi in materia;

- dichiara sotto la propria responsabilità di non aderire, per via diretta o per il tramite di propri tesserati, all'attività promossa, nell'ambito del Beach Soccer, da altre Associazioni nazionali diverse dalla L.N.D., impegnandosi sin da ora al rispetto dell'operatività temporale di tale divieto, che riguarda il periodo compreso tra il 1° Maggio e il 30 Settembre 2015 nella sua interezza, esteso anche ai casi in cui l'attività nazionale 2015 sia temporaneamente sospesa per il coincidente svolgimento dell'attività ufficiale internazionale. Si dichiara consapevole delle conseguenze rivenienti da eventuali infrazioni rilevate nel merito, giuste disposizioni di cui al punto 8), del Comunicato Ufficiale n. L.N.D. 207 (1/BS del 26 marzo 2015) ;

- dichiara sotto la propria responsabilità di non intrattenere con le Associazioni di cui sopra, per via diretta o per il tramite di propri tesserati, alcun rapporto di collaborazione, a qualsiasi titolo, al fine di promuovere e sostenere l'attività del Beach Soccer in campo nazionale; si impegna sin da ora al rispetto dell'operatività temporale di tale divieto, che riguarda il periodo compreso tra il 1° Maggio e il 30 Settembre 2015 nella sua interezza, esteso anche ai casi in cui l'attività nazionale 2015 sia temporaneamente sospesa per il coincidente svolgimento dell'attività ufficiale internazionale. Si dichiara consapevole delle conseguenze rivenienti da eventuali infrazioni rilevate nel merito, giuste disposizioni di cui al punto 8, del Comunicato Ufficiale n. L.N.D. 207 (1/BS del 26 marzo 2015);

- dichiara inoltre di aver preso visione dei contenuti di cui al Comunicato Ufficiale n. 1/BS, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 129 della L.N.D., provvedendo contestualmente a tutti gli adempimenti tecnici, organizzativi e finanziari richiesti.

Si allega alla presente la seguente documentazione:

- copia dei documenti di riconoscimento del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario della Società;
- logo ufficiale della Società in formato cartaceo a colori, impegnandosi sin da ora al successivo invio elettronico, in formato .jpg o .bmp, al Dipartimento Beach Soccer della L.N.D.;
- breve storia della Società (in cartaceo e per un massimo di quindici righe), impegnandosi sin da ora al successivo invio elettronico al Dipartimento Beach Soccer della L.N.D.

La Società si impegna altresì a trasmettere al Dipartimento Beach Soccer della L.N.D. una foto ufficiale della squadra, che dovrà pervenire in formato elettronico .jpg o .bmp oppure cartaceo.

Luogo e data _____

In Fede

IL PRESIDENTE

(timbro e firma)

Lista n. 20 calciatrici			
Nome – Cognome	Data di nascita	Documento (n. e tipo)	Numero di maglia fisso
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			

Da presentare all'atto dell'iscrizione o entro il termine del giorno Lunedì 6 Luglio 2015.

Allenatore	Nome-Cognome	Data di nascita	Documento (n. e tipo)

Medico	Nome-Cognome	Data di nascita	Documento (n. e tipo)

Altri (eventuali)	Nome-Cognome	Data di nascita	Documento (n. e tipo)

Altri (eventuali)	Nome-Cognome	Data di nascita	Documento (n. e tipo)

Altri (eventuali)	Nome-Cognome	Data di nascita	Documento (n. e tipo)

In osservanza delle disposizioni in materia di tutela della privacy di cui al D.Lgs. n. 196/2003, si informa che il trattamento delle informazioni riguardanti i dati personali e anagrafici forniti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti.



Roma, 14 Luglio 2014

Protocollo: Segr./MC/cs/340

Spett.li

- Presidenti dei Comitati della L.N.D.
- Dipartimento Interregionale
- Dipartimento Calcio Femminile
- Divisione Calcio a Cinque

Loro Sedi

Oggetto: Procedure tesseramento calciatori stranieri minori – stagione sportiva 2014/2015

Si trasmettono la nota e il relativo allegato pervenuti dalla Segreteria Federale, inerenti le procedure per il primo tesseramento dei calciatori stranieri minori di età riferite alla stagione sportiva 2014/2015.

E' gradita l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE

Massimo Ciaccolini



Roma, 9 Luglio 2014

5231.13 ADS/mf

Spett.le
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Piazzale Flaminio, 9
00196 ROMA

OGGETTO: Procedure tesseramento calciatori stranieri minori stagione sportiva 2014/2015

Con la presente si confermano anche per la stagione sportiva indicata in oggetto, le procedure per il tesseramento dei calciatori stranieri minori già in atto nella stagione sportiva 2013/2014.

In particolare si richiama quanto indicato nelle nostre comunicazioni precedenti relativamente alle modalità operative ed alle linee guida per la proposizione delle richieste di tesseramento alla competente Commissione Federale, istituita dalla F.I.G.C. per l'esame delle richieste di primo tesseramento di calciatori stranieri minori, secondo i principi e le direttive previste dalla F.I.F.A. in materia.

Con l'occasione si ritiene utile richiamare l'attenzione dei Comitati Regionali della L.N.D., ad una tempestiva trasmissione delle richieste alla Commissione Federale operando un preventivo esame della documentazione richiesta a supporto per **tutti** i calciatori stranieri.

Si ricorda che i Comitati Regionali **non potranno** ratificare preventivamente il tesseramento di calciatori minori stranieri nei seguenti casi:

- a) Richieste di tesseramento di calciatori minori stranieri in affidamento/tutela: la richiesta corredata dalla documentazione prevista dovrà essere trasmessa **direttamente** alla Commissione.
- b) Richieste di tesseramento di calciatori minori stranieri provenienti da Federazione estera: la richiesta corredata dalla documentazione prevista dovrà essere trasmessa **direttamente** alla Commissione.

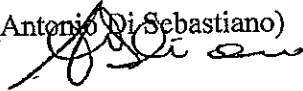
- c) Richieste di tesseramento di calciatori minori stranieri da parte di società professionistiche maggiori di 12 anni: la richiesta corredata dalla documentazione prevista dovrà essere trasmessa direttamente all' Ufficio Tesseramento Centrale per il successivo inoltro alla competente Sottocommissione della F.I.F.A.

In particolare, per quanto concerne il punto a), comuniciamo che sono in corso approfondimenti interpretativi della normativa di riferimento (art. 19 del Regolamento per lo Status ed il trasferimento dei calciatori della F.I.F.A.) con i competenti uffici della F.I.F.A. Player's Status.

All'esito di tali approfondimenti verranno fornite eventuali altre indicazioni procedurali e documentali da seguire per la definizione di tali tesseramenti.

Si allega, inoltre, la tabella riportante indicazioni in ordine alla tipologia della documentazione da allegare alle richieste.

Ringraziando per la consueta collaborazione, si inviano cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Antonio Di Sebastiano)


**NOTA CHIARIFICATRICE SULLA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA
RICHIESTA DI TESSERAMENTO**

OGGETTO	DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Richiesta di tesseramento	Il modulo previsto dalle norme federali.
Dichiarazione del calciatore su eventuali precedenti tesseramenti all'estero	Dichiarazione autenticata in cui venga indicato se il calciatore è mai stato tesserato all'estero e firmata dal calciatore e dai genitori. <u>Nel caso in cui fosse stato tesserato all'estero, la richiesta di tesseramento non potrà essere evasa dal Comitato, ma dovrà essere inoltrata immediatamente all'Ufficio Tesseramento Centrale della F.I.G.C.</u>
Iscrizione scolastica	Il certificato di iscrizione presso l'Istituto scolastico.
Prova di nascita del calciatore	Certificato di nascita (rilasciato dal Comune di residenza) se nato in Italia o documento equipollente che comprovi la data di nascita.
Documento identificativo del calciatore	Fotocopia del passaporto del calciatore o documento equipollente.
Documento identificativo dei genitori	Fotocopia del passaporto o documento equipollente.
Certificato di residenza e stato di famiglia del calciatore e dei genitori	Certificato contestuale di residenza e stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza .
Prova di soggiorno in Italia del ragazzo e dei genitori	Permesso di soggiorno del minore e dei genitori. Nel caso di permesso di soggiorno scaduto presentare la copia del vecchio permesso di soggiorno e la richiesta di rinnovo (tre cedolini).



Roma, 5 agosto 2014

Protocollo: 920/MC/et/Segr.

Ai Presidenti dei Comitati della L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque

LORO SEDI

Oggetto: Procedure tesseramento calciatori stranieri minori - stagione sportiva 2014/2015.

Ad integrazione di quanto comunicato con lettera del 14 luglio u.s., prot. Segr./MC/cs/340, inerente l'oggetto, si invita a voler prendere buona nota di quanto stabilito dalla F.I.F.A. relativamente alle richieste di tesseramento per calciatori minori stranieri non accompagnati dai genitori, così come riportato nell'allegata comunicazione pervenuta dalla Segreteria Federale.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE

Massimo Ciaccolini

39 6 84913040



Roma, 28 Luglio 2014

5644.13 ADS/mf

867

Alla
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Piazzale Flaminio 9
00196 ROMA

Oggetto: procedure tesseramento calciatori minori non cittadini italiani stagione sportiva 2014/2015.

Con riferimento alla nostra precedente lettera del 9 c.m. con la quale ci riservavamo di comunicare gli esiti degli approfondimenti con la FIFA Player Status, relativamente alle richieste di tesseramento per calciatori minori stranieri non accompagnati dai genitori, si informa, che la FIFA con lettera del 17 Luglio 2014, ci ha comunicato l'impossibilità di derogare per detti tesseramenti a quanto disposto dall'art 19 comma 2 del Regolamento per lo status e trasferimento dei calciatori. Pur tuttavia, la Federazione, sulla base di circostanze specifiche, ha la facoltà di presentare una richiesta scritta alla F.I.F.A., per conto della società affiliata interessata, corredata di tutta la documentazione a sostegno della richiesta.

In particolare, la richiesta in questione dovrà comprendere, oltre alla documentazione già prevista ed indicata nell'allegato alla citata del 9 luglio, anche la documentazione ufficiale relativa alla condizione di profugo di cui gode il calciatore in Italia, la documentazione ufficiale attestante la persona o il soggetto al quale è stata affidata la custodia legale del calciatore in Italia e una lettera del tutore legale in cui quest'ultimo acconsente all'eventuale tesseramento del calciatore presso la società interessata.

Si informa, che detta documentazione dovrà essere inviata alla Commissione Minori federale in italiano, unitamente ad una copia tradotta in una delle quattro lingue ufficiali della F.I.F.A. (inglese, francese, tedesco, spagnolo).

Si ricorda, infine, che i giovani calciatori minorenni stranieri in affidamento/tutela non potranno essere tesserati/impiegati in gare fino a che questa Federazione non riceverà autorizzazione al tesseramento da parte della Sottocommissione F.I.F.A.

Nel rimanere a disposizione per ulteriori chiarimenti, si inviano cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Antonio Di Sebastiano)